

**REGOLAMENTO DI UTENZA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA**

REGOLAMENTO DI UTENZA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNATURA

Normative di riferimento

Il Regolamento del servizio idrico integrato e la Carta del servizio idrico recepiscono le seguenti Leggi di riferimento:

- Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1999
- Decreto Legislativo del Governo n°152 del 11/05/1 999 e ss.mm. ed ii.
- Art. 10 bis D.L. 147/03 cv. L. 200/03 come modificato con D.L. 144/04 cv. L.192/04
- LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 16 08 1995 LIGURIA, Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento
- LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 21.03.1999 LIGURIA, Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

INDICE

CAPO I- DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE NELLE RETI FOGNARIE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**
- ART. 3 DEFINIZIONI**
- ART. 4 REGIME AUTORIZZATORIO**

CAPO II – NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

- ART. 5 IMMISSIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO, METEORICHE E INDUSTRIALI IN FOGNATURA**
- ART. 6 OBBLIGATORIETA' DELL'ALLACCIO ALLA FOGNATURA E CONTRIBUTO PER RISANAMENTI AMBIENTALI**
- ART. 7 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI**
- ART. 8 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI**
- ART. 9 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**
- ART. 10 SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE**
- ART. 11 VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER PARTICOLARI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA**
- ART. 12 SCARICHI IN RETI FOGNARIE AFFERENTI AGLI IMPIANTI MINORI**
- ART. 13 ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI ESISTENTI ALLA NUOVA DISCIPLINA**
- ART. 14 SCARICHI NON ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA - IMPIEGO DI FOSSE BIOLOGICHE**
- ART. 15 IMMISSIONE DI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA PER ACQUE BIANCHE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 16 NUOVI COLLETTORI FOGNARI COMUNALI – AVVISO PUBBLICO**
- ART. 17 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI**

CAPO III – NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI

- ART. 18 AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ATTIVAZIONE DI SCARICHI NELLA PUBBLICA FOGNATURA**
- ART. 19 AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**
- ART. 20 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI NULLA OSTA ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI**
- ART. 21 CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**
- ART. 22 ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI**
- ART. 23 PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE**

CAPO IV – DISCIPLINA IMPIANTI INTERNI

- ART. 24 NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IGIENICO – SANITARI INTERNI**
- ART. 25 QUALITÀ DELLE CONDOTTE FOGNARIE**
- ART. 26 POZZETTI DI ISPEZIONE DEL SIFONE**
- ART. 27 CONDOTTE PER ACQUE PIOVANE**
- ART. 28 COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI CANALIZZAZIONI INTERNE**
- ART. 29 VISITA DI VERIFICA AGLI IMPIANTI INTERNI**
- ART. 30 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**
- ART. 31 DIVIETO DI COSTRUZIONE DI NUOVI POZZI NERI IN ZONE PROVviste DI FOGNATURA**
- ART. 32 SOPPRESSIONE DI POZZI NERI E DI FOSSE BIOLOGICHE**
- ART. 33 COLLEGAMENTO DELLA RETE DI CANALIZZAZIONI CON COMUNI CONFINANTI**
- ART. 34 DIRITTO DI PASSAGGIO DI ACQUEDOTTO - ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE**

CAPO V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E DI QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN RETI FOGNARIE

- ART. 35 CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI**
- ART. 36 MISURAZIONE E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE**
- ART. 37 ESECUZIONE DEI CONTROLLI**
- ART. 38 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI**

CAPO VI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA

- ART. 39 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**
- ART. 40 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI CHE SI APPROVVIGIONANO DA FONTI DIVERSE DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO**
- ART. 41 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA**

CAPO VII - DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI REFLUI EFFETTUATI DIRETTAMENTE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

ART. 42 TIPOLOGIE DI ACQUE REFLUE AMMESSE
ART. 43 LICENZA AL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE PRESSO L'IMPIANTO
ART. 44 CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE
ART. 45 DOCUMENTAZIONE PER I CONFERIMENTI DIRETTI PRESSO GLI IMPIANTI
ART. 46 TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI.
ART. 47 CONTROLLI E CAMPIONAMENTI
ART. 48 RESPONSABILITÀ NEL CORSO DEI CONFERIMENTI

CAPO VIII – SANZIONI

ART. 49 SCARICHI DI ACQUE REFLUE NELLE RETI FOGNARIE
ART. 50 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI
ART. 51 CONFERIMENTO DI REFLUI AGLI IMPIANTI

CAPO IX – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE RICHIESTE DI ALLACCIO/AUTORIZZAZIONE

ART. 52 ONERI ISTRUTTORI E CONTRIBUTO DI ALLACCIO
ART. 53 RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI
ART. 54 PARERI PRELIMINARI ALL'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI CHE COMPORTANO L'ALLACCIO DI NUOVE UTENZE ALLA PUBBLICA FOGNATURA

CAPO X - NORME FINALI

ART. 55 DISPOSIZIONI NON PREVISTE
ART. 56 DISPOSIZIONI COMUNALI

ALLEGATI (*vedasi modulistica*)

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Gestore ed il Comune, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla manutenzione e gestione delle fognature bianche e nere, dei collettori nonché degli impianti di depurazione del Comune di Bolano secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

Il Comune di Bolano ha affidato la gestione del servizio di fognatura nera e depurazione alla Società Tirrenia Gas in seguito conferita alla Società ITALGAS e quindi alla Società Acque Potabili d'ora innanzi chiamata Gestore del servizio.

Il Gestore, con quel personale specializzato che sarà ritenuto necessario e stabilito in apposita pianta organica o con ditte all'uopo autorizzate, agisce direttamente per il raggiungimento dei fini di cui al presente Regolamento. Qualora occorranza atti autoritativi di competenza del Sindaco o del Responsabile del Servizio competente, il Gestore proporrà al Comune i provvedimenti da adottare.

CAPO I- DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE NELLE RETI FOGNARIE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto:

- a) la classificazione degli scarichi, privati e pubblici, degli insediamenti che recapitano nella pubblica fognatura del Comune di Bolano;
- b) la disciplina sia sotto il profilo idraulico, che tecnico costruttivo, che qualitativo e quantitativo di tali scarichi, in funzione della classificazione di cui alla precedente lettera a);
- c) l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale, ivi compresi gli eventuali impianti di depurazione;
- d) le norme per la corretta realizzazione delle reti fognarie e per il coinvolgimento delle acque di scarico, sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate ad essere trasferite nella proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenze di edifici di insediamenti privati;
- e) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o di depurazione degli scarichi a monte dell'immissione nelle pubbliche fognature;
- f) le prescrizioni e le procedure per attivare scarichi nelle pubbliche fognature da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
- g) gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura.

ART.2

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli scarichi esistenti e futuri aventi recapiti nella pubblica fognatura e, per quanto indicato, agli scarichi terminali in acque superficiali o sul suolo.

ART.3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) PUBBLICA FOGNATURA il complesso di canalizzazioni di norma sotterranee atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili o produttivi o da spazi pubblici o privati le acque meteoriche e/o sorgive e/o quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1.

Essa si divide in fognatura acque bianche e fognatura acque nere.

1) Nella pubblica fognatura per *acque bianche* vengono esclusivamente convogliate:

- le acque di dilavamento meteorico, qualunque ne sia la provenienza;
- le acque di innaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, siano essi pubblici o privati;
- le acque sorgive o di infiltrazione.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, può escludere dalle acque bianche quelle immissioni che, pur rientrando nelle categorie sopraccitate, presentino aspetti particolari di nocività ovvero abbiano sostanze grasse e/o oleose in sospensione, ovvero non siano esenti da commistione con materiali grossolani o con altre materie che ne alterino la composizione rispetto alle comuni acque meteoriche di dilavamento urbano.

2) Nella pubblica fognatura per *acque nere* vengono convogliate nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento le acque reflue non comprese nel precedente punto 1) o quelle che ne siano state specificatamente escluse, con provvedimento motivato, dal Sindaco.

Nell'ambito della categoria delle acque nere, si definiscono "acque reflue domestiche" le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche e "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento .

b) **IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO:** il complesso di opere civili finalizzato a ridurre il tenore di solidi in sospensione nei liquami di scarico mediante processo di natura fisico-meccanica.

c) **IMPIANTO DI DEPURAZIONE:** un complesso di opere civili ed elettromeccaniche finalizzato a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, e/o biologici e/o chimici.

d) **SCARICO:** qualunque immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque di cui all'art. 40 del D.lgs. 152/99 e ss.mm. ed ii.

e) **INSEDIAMENTO:** uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali.

f) **INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:** uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, e in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità o permanenza, attività di produzione di beni, e che diano luogo a scarichi di natura e qualità diverse da quelle degli scarichi provenienti da insediamento civile, come classificabili in base alle norme vigenti;

g) **INSEDIAMENTO CIVILE:** uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività commerciale, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria e prestazione di servizi, ovvero ad ogni attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera f) del presente articolo, che dia luogo esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da edifici e complessi abitativi. Le imprese di cui all'art.2135 del Codice Civile sono considerate insediamenti civili, nei termini specificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente in data 8 maggio 1980 (allegato I);

ART.4 REGIME AUTORIZZATORIO

Per l'attivazione di ogni nuovo scarico, recapitante nella pubblica fognatura, devono essere debitamente richiesti:

- Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate per legge, recapitanti/da recapitare in pubbliche fognature: **RICHIESTA DI ALLACCIO** all'Ente Gestore (modulo di richiesta allegato 2);
- Nel caso di scarichi di acque reflue industriali recapitanti/da recapitare in pubbliche fognature: **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE** all'ufficio gestione impianti a rete del Comune (modulo di richiesta allegato 3);

- Nel caso di scarichi non soggetti all'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura: **AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE** allo scarico ex L.R. 43/95, L.R. 18/99, D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. all'Ufficio 'Ambiente.

Dovranno, in ogni caso venire autorizzate dal Comune le opere edilizie necessarie per realizzare lo scarico e/o per collegare gli scarichi terminali di qualsiasi nuovo insediamento.

Sono comunque obbligati a presentare richiesta di allaccio/autorizzazione allo scarico:

- a) I proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi, all'atto della presentazione della relativa istanza per il rilascio di titolo edilizio o per essi i titolari delle attività da svolgersi negli edifici o insediamenti in questione, antecedentemente all'avvio delle attività che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura.
- b) I proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti e da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro (o per essi, i titolari delle attività ivi svolte) all'atto della presentazione della relativa istanza di titolo edilizio, quando in forza della destinazione d'uso richiesta si dia luogo a scarichi terminali di classe o sottoclasse diversa da quella originaria, o si ricada comunque nell'ipotesi di cui alla successiva lettera d) del presente articolo. A parità di effetti sugli scarichi, le presenti disposizioni valgono anche nel caso di interventi di risanamento conservativo e, per insediamenti produttivi, nel caso di interventi edilizi di qualunque livello, ma comunque tali da dar luogo al parziale riuso dell'immobile oggetto di intervento. In caso di ristrutturazioni, recuperi, cambiamenti di destinazione d'uso, sono esentati dall'obbligo a presentare la domanda di autorizzazione i titolari di insediamenti, qualora gli scarichi esistenti abbiano gli scarichi qualitativamente simili ai preesistenti e conformi alla normativa in materia. Dovrà comunque essere presentata, contestualmente alla richiesta di ristrutturazione, cambio di destinazione dell'uso, ecc., dichiarazione e firma di tecnico abilitato relativa alla conformità ed idoneità degli scarichi fognari esistenti e compatibili con il nuovo utilizzo dell'insediamento. Nel caso di scarichi recapitanti in pubblica fognatura dovrà essere altresì presentata allegata alla dichiarazione planimetria in scala idonea riportante il tracciato della rete privata, diametro e materiali dei vari tronchi, indicazione dei pozzetti di ispezione e di eventuale recapito.
- c) I proprietari di insediamenti già esistenti ma non allacciati alla pubblica fognatura, o per essi, titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzano le condizioni tecniche, per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi, precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura.
- d) I proprietari di insediamenti esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, destinatari delle ordinanze di cui all'art. 16) del presente Regolamento.
- e) I proprietari di insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi insediate, che intendono intraprendere modifiche alle attività medesime, od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative (o nel caso di insediamenti produttivi anche delle sole caratteristiche quantitative) delle acque reflue scaricate.
- f) Chiunque, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative delle proprie acque reflue intenda modificare il recapito del proprio scarico terminale, quale esso è allo stato di fatto.

Tali disposizioni si applicano anche a scarichi già esistenti nei casi contemplati ai successivi art. 16 lett. b), c), d), e), ed f) e art. 19 del presente Regolamento.

Gli scarichi esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno soggetti alla sua applicazione e dovranno adeguarsi a quanto previsto dal regolamento stesso e a termine di legge.

CAPO II – NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

ART.5

IMMISSIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO, METEORICHE E INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Tutte le materie di scolo provenienti da insediamenti civili, W.C., da acquai, da lavatoi, da bagni, da scarichi di acqua potabile ecc. devono essere convogliate nelle fogne nere ove sussista obbligo di allaccio in base al disposto della normativa nazionale e regionale vigente (D.Lgs. 152/99 e ss.mm. e ii.; L.R. 43/95).

Nelle fognature è assolutamente vietato immettere spazzature o avanzi solidi di qualsiasi natura e dimensione, anche se triturati.

Non potranno in ogni modo immettersi direttamente nelle fogne nere le materie di scolo provenienti da esercizio di industrie, quando contengano sostanze che possono alterare la superficie delle pareti oppure variare, ostacolare, o impedire il normale funzionamento degli impianti di depurazione, o quando contengano sostanze infiammabili o esplosive, se prima non siano stati praticati quei trattamenti atti a renderle innocue, su parere del Gestore, acquisite le debite autorizzazioni del Comune (Ufficio Gestione Impianti a Rete).

E' vietato scaricare acque meteoriche nelle fognature nere e/o acque nere nella rete per le acque meteoriche.

Per particolari situazioni legate all'andamento planoaltimetrico delle aree circostanti le abitazioni ove non esiste la pubblica fognatura bianca il Servizio Tecnico – Ufficio Gestione Impianti a Rete su parere dell'ente gestore può autorizzare in deroga lo scarico delle acque bianche nella fognatura nera.

Il Gestore si riserva in ogni caso di permettere, o no, l'immissione di queste acque nella fogna. In ogni caso gli scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità indicati nel D.Lgs. 152/99 e stabiliti in base alle normative vigenti

ART.6

OBBLIGATORIETA' DELL'ALLACCIO ALLA FOGNATURA E CONTRIBUTO PER RISANAMENTI AMBIENTALI

Tutti i fabbricati e gli insediamenti di cui ai successivi artt. 7-8-9 situati all'interno delle aree servite dalla rete fognaria comunale debbono essere collegati ad essa osservando le prescrizioni del presente regolamento e le disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti.

In particolare:

Per gli edifici abitabili con scarichi realizzati prima del 1982 è obbligatorio collegarsi alle condotte fognarie pubbliche se la distanza tra l'insediamento di civile abitazione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma della L.R. 38/82 (misurata dalla colonna fognaria privata più vicina alla condotta pubblica) e l'asse della pubblica fognatura è inferiore o uguale a m.150 o se la fognatura pubblica ha una quota non superiore a m. 10 rispetto a quella del punto più basso dell'impianto fognario privato.

Per gli edifici abitabili con scarichi realizzati dopo il 1982 è obbligatorio collegarsi alle condotte fognarie pubbliche se la distanza tra l'insediamento di civile abitazione, ai sensi dell'art. 26, della L.R. 43/95 (misurata dalla colonna fognaria privata più vicina alla condotta pubblica) e l'asse della pubblica fognatura è inferiore o uguale a m.300 o se la fognatura pubblica ha una quota non superiore a m. 20 rispetto a quella del punto più basso dell'impianto fognario privato.

Gli scarichi non allacciati sono precari, nel senso che dovranno essere convogliati nella pubblica fognatura qualora subentrino implicazioni negative sotto il profilo igienico sanitario o qualora venga realizzata nuova condotta e le distanze rientrino nei limiti sopra indicati.

Resta salvo quanto regolamentato dagli art. 26 e 27 L.R. 43/95 per quanto riguarda gli scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare.

Qualora, al di fuori dei limiti precedenti, non sussistendo l'obbligo dell'allaccio alla pubblica fognatura, l'utente ravvisi la necessità di collegare i propri scarichi fognari alle pubbliche condotte, tutte le spese conseguenti saranno a carico del richiedente, ad eccezione di situazioni di risanamento ambientale, costituite dall'allaccio alla pubblica fognatura degli scarichi di insediamenti di civile abitazione costituiti da un minimo di 5 unità abitative sparse o comunque qualora la condotta di allaccio abbia caratteristiche tali da costituire un ampliamento della rete fognaria pubblica. In tal caso l'Amministrazione può erogare contributi fino ad un massimo del 40% dell'importo delle opere, previa richiesta degli utenti e verifica dei lavori da eseguirsi ed a lavori ultimati. La concessione del contributo è subordinata alla cessione delle opere realizzate al Comune.

Il Comune può prevedere contributi fino ad un massimo del 10% dell'importo delle opere anche per la realizzazione di condotte a servizio di fabbricati ed insediamenti obbligati per legge all'allaccio, previa richiesta degli utenti e verifica dei lavori da eseguirsi ed a lavori ultimati, qualora la condotta di allaccio serva un numero di almeno 5 unità abitative sparse o comunque abbia caratteristiche tali da costituire un ampliamento della rete fognaria pubblica. Anche in tal caso la concessione del contributo è subordinata alla cessione delle opere realizzate al Comune.

ART.7

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI

Gli scarichi di *acque reflue domestiche* nella rete fognaria sono sempre ammessi senza necessità di alcun tipo di trattamento. Prima di attivare lo scarico l'interessato dovrà acquisire direttamente autorizzazione all'allaccio dall'Ufficio Gestione Impianti a Rete.

Sono considerati insediamenti civili di tipo abitativo le abitazioni civili, gli alberghi, le pensioni, i circoli ricreativi, i luoghi di convegno o di riunione, gli insediamenti scolastici, gli impianti sportivi, le mense, i campeggi e gli altri insediamenti di attività similari a quelle sopra elencate.

Sono *assimilate* alle acque reflue domestiche e soggette alle medesime disposizioni quelle individuate ai sensi del comma 7 dell'Art. 28 del D.Lgs. 152/99, cioè le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Gli scarichi provenienti da insediamenti civili non abitativi (es: servizi per l'igiene e l'estetica, autorimesse e stazioni di servizio, ospedali, laboratori, ...) salvo che i medesimi non siano classificati come produttivi dalle Leggi Statali e Regionali e dai relativi Regolamenti di esecuzione sono da considerarsi *assimilabili* a scarichi di acque reflue domestiche e sono ammessi con recapito nelle pubbliche fognature, previo parere dell'Ente Gestore, ove siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs 152/99 e stabiliti in base alle normative regionali vigenti e quindi assimilabili a scarichi di acque reflue domestiche.

ART.8
PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

L'immissione di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature è sempre consentita alle seguenti condizioni e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le acque devono essere canalizzate, con impiego di materiali idonei e con posa a regola d'arte, con tubazioni separate per le acque meteoriche e per quelle nere, di norma salvo oggettiva e comprovata difficoltà tecnica, interrata. In ogni caso le tubazioni dovranno essere dotate di idonea protezione dagli agenti esterni;
- la conduttura delle acque meteoriche dovrà raggiungere direttamente la fognatura bianca ove esistente;
- dove possibile l'allacciamento alla fognatura comunale dovrà avvenire direttamente nel pozzetto di ispezione, usando particolari accorgimenti atti a non compromettere l'uso del pozzetto da parte del personale addetto alla manutenzione (tubazione verticale ancorata in aderenza alle pareti del pozzetto) per convogliare lo scarico direttamente nella condotta;
- Gli allacciamenti dovranno essere effettuati, nei pozzetti di ispezione, nel punto più basso compatibile con lo smaltimento delle portate in arrivo;
- per l'innesto nel pozzetto di ispezione dovrà essere praticato, con l'impiego di un trapano a percussione o di una carotatrice, un foro dello stesso diametro della condotta da allacciare. La condotta di allacciamento dovrà essere dotata, all'interno del pozzetto della fognatura di curva a 90° atta a convogliare il liquame dello scarico in aderenza alla parete interna del pozzetto medesimo;
- eventuali materiali di demolizione e calcinacci dovranno essere prontamente rimossi all'interno della fognatura;
- ove non sia raggiungibile un idoneo pozzetto sulla rete pubblica, il titolare dello scarico dovrà costruire un nuovo pozzetto di connessione all'atto dell'allacciamento. Il pozzetto di connessione dovrà essere costruito in c.a. con dimensioni interne non inferiori a m. 0,80 x 0,80 e realizzato in maniera da resistere a traffico pesante;
- la condotta di allacciamento dovrà essere costruita con materiali altamente resistenti all'attacco chimico e fisico delle sostanze contenute nei reflui e totalmente esente da perdite nelle giunzioni, dovranno pertanto essere impiegati esclusivamente tubi in grès muniti di giunti elastici prefabbricati a base di resine poliuretatiche o tubi in P.V.C. o tubi in polietilene ad alta densità con bicchiere per guarnizione ad incollaggio o tubi in fibrocemento non contenenti Amianto con manicotto e anelli in gomma, con assoluta esclusione di tubi in cemento;
- la condotta dovrà essere completamente rivestita con gettata in conglomerato cementizio dello spessore minimo di cm. 10 ed avere una pendenza non inferiore all'1% (cm. 1 ogni metro).
Al momento dell'allacciamento dovranno essere avvisati gli Uffici Comunali per i necessari controlli;
- prima di iniziare i lavori dovranno preventivamente essere conseguite le necessarie autorizzazioni dei proprietari dell'area, pubblici o privati, sotto la quale insiste la condotta di allacciamento e degli Enti gestori di servizi pubblici che abbiano interrati, nel luogo dell'allacciamento, cavi, tubazioni, ecc.;
- all'uscita dei fabbricati, prima dell'immissione su area pubblica, la tubazione di allacciamento dovrà essere munita di un pozzetto di ispezione e prelievo campioni al quale potrà accedere in qualsiasi momento il personale del Comune o del Gestore per i riscontri qualitativi e quantitativi sulle acque immesse in fognatura;
- al fine di limitare il numero di allacciamenti è d'obbligo, se tecnicamente possibile, riunire le ramificazioni delle fognature private in un'unica condotta da innestare al pozzetto di ispezione della fognatura che verrà indicato dal Comune.

Qualora per motivi tecnici, in deroga a quanto sopra disposto, l'allacciamento debba essere effettuato direttamente sulla condotta comunale, si dovranno porre in opera tutti gli accorgimenti per evitare danni alla medesima e in particolare se l'allacciamento sarà effettuato su condotta in

grès, l'innesto dovrà essere effettuato forando con apposita carotatrice la condotta ricevente e posando apposito pezzo speciale con interposta guarnizione di gomma.

La condotta di allacciamento privata dovrà essere innestata in un pozzetto del collettore fognario o direttamente al collettore ad un'altezza dal fondo di quest'ultimo non inferiore a 2/3 del diametro della condotta stessa con l'obbligo inderogabile che la quota del pavimento dei locali da allacciare sia sempre superiore al cielo-fogna della condotta pubblica. In casi particolari, dove esistono rischi che la pubblica fognatura possa andare in pressione, il titolare dello scarico dovrà predisporre sul suo allacciamento, una valvola di "non ritorno" allo scopo di evitare rigurgiti dalla fogna all'interno dei locali. In ogni caso il Comune ed il Gestore non sono responsabile di eventuali danni causati da rigurgiti della pubblica fognatura attraverso gli allacciamenti privati.

Per garantire una perfetta tenuta idraulica, gli innesti alla pubblica rete fognaria dovranno essere sigillati mediante imbottitura di mastice plastico composto di bitumi, elastomeri e plastificanti.

In generale gli allacciamenti alle fognature comunali dovranno essere effettuati direttamente sulla condotta, mediante braghe, selle od altri pezzi speciali.

ART.9

SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Gli scarichi di acque reflue industriali immessi nelle reti fognarie debbono rispettare i limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura dall'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e stabiliti in base alle normative regionali vigenti salvo per quanto previsto ai successivi articoli del Capo I.

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue nere urbane dell'area comunale, sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal presente Regolamento e purché siano esplicitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a seguito di presentazione di idonea istanza redatta in conformità al fac-simile di cui all'allegato n 3, e previo parere del Gestore.

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali sono svolte attività legate a quella produttiva o destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, il Comune, previo parere dell'Ente Gestore, può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree siano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue nere urbane. In questi casi la quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio.

L'utente è tenuto a segnalare le variazioni di elementi costitutivi dell'autorizzazione entro 30 giorni dall'accadimento (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.). L'autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell'Art. 45 del D.Lgs. 152/99, ha la durata di quattro anni dalla data di rilascio: un anno prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo in accordo all'allegato n. 4.

Per consentire la regolare attività dei controlli ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme alle disposizioni di legge, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettono l'esercizio dell'attività di controllo. Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'utente. L'allocazione del pozzetto dovrà consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area in cui è ubicato il pozzetto è presidiata, l'accesso all'area da parte del personale comunale o del Gestore, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.

ART.10

SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui alla Tab. 3/A, allegato 5, del D.Lgs. 152/99 la domanda dovrà essere completata con quanto previsto dal fac-simile in allegato n. 9 per la parte relativa. Per gli scarichi di cui al comma precedente originati dagli specifici cicli produttivi previsti dalla Tab. 3/A, allegato 5, del D.Lgs. 152/99, oltre ai limiti di cui alla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – del medesimo allegato, devono essere rispettati i limiti di emissione per unità di prodotto di cui alla citata Tabella 3/A, come riportati nella relativa autorizzazione allo scarico. Per le sostanze Cadmio, Cromo Esavalente, Mercurio, Idrocarburi Totali, Composti Organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi Fosforati, di cui all'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 152/99, le autorizzazioni potranno inoltre stabilire la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, qualora siano fissati i relativi limiti di emissione. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alle Tab. 3/A e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, il Gestore può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di legge, dovranno essere installati a cura e spese dell'utente. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del Personale del Gestore all'uopo incaricato. L'utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

ART.11

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

PER PARTICOLARI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN RETE FOGNARIA

Ai sensi dell'Articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/99, gli scarichi di acque reflue industriali di cui al presente articolo sono sottoposti ai seguenti valori- limite di emissione: oltre al rispetto dei limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato, è prescritto unicamente il rispetto dei limiti di seguito riportati che sono stabiliti in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico.

Scarichi derivanti da attività di macellazione animali

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività di macellazione animali. Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 2 dell'allegato 7, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 7).

Scarichi derivanti da attività industriali di produzioni alimentari

Sono compresi in questa tipologia gli scarichi provenienti da attività industriali di produzione e/o di trasformazione di prodotti alimentari di origine animale o vegetale. Ai reflui derivanti da questo tipo di insediamenti si applicano i limiti massimi di concentrazione di cui alla Tabella 2 dell'allegato 7, fermi restando i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 7).

Scarichi derivanti da attività di lavanderie e autolavaggi

In funzione del volume annuo degli scarichi provenienti da insediamenti con attività di lavanderie e autolavaggi sono adottate le seguenti prescrizioni:

- volume sino a 2.000 mc/anno, - nessun limite in concentrazione;
- volume superiore a 2.000 mc/anno, - i limiti massimi in concentrazione sono quelli di cui alla Tabella 3 dell'allegato 7.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 7).

Scarichi derivanti da attività connesse ai servizi di trasporto

In questa tipologia rientrano tutti gli scarichi provenienti da insediamenti con attività connesse al servizio di trasporto e alla gestione dei relativi mezzi di trasporto. Gli scarichi derivanti da questi insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabella 3 dell'allegato 7.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 7).

Scarichi derivanti da attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e/o di materiali inerti

Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di raccolta dei R.S.U. e di materiali inerti e di gestione dei relativi impianti di smaltimento, appartenenti alle categorie I e IIA di cui alla D.C.I. 27/07/1984 e successive modificazioni, e gli impianti di compostaggio e selezione dei R.S.U. In considerazione dell'opportunità di non influenzare significativamente la funzionalità di processo dell'impianto centralizzato di depurazione è stabilito un limite volumetrico quantitativo annuo di 5.000 mc. (pari a circa lo 0,5% della portata complessiva) per la somma delle utenze di questa tipologia. Il volume annuo massimo scaricabile in rete fognaria da ciascun utente, sarà espressamente indicato nell'atto autorizzativo. Sotto il profilo della qualità, gli scarichi di questi insediamenti devono risultare allineati ai limiti massimi di concentrazione di cui alla Tabella 4 dell'allegato 7.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 7).

Scarichi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque

Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque. Gli scarichi in reti fognarie per le acque reflue urbane derivanti da questo tipo di insediamenti dovranno rispettare i limiti massimi di concentrazione della Tabella 5 dell'allegato 7.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 7).

Scarichi di biomasse

Rientrano in questa tipologia gli scarichi derivanti da processi biologici effettuati presso stabilimenti industriali, che dovranno rispettare i limiti massimi in concentrazione della Tabella 6 allegato 7.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 7).

In funzione della capacità residua di trattamento dell'impianto centralizzato di depurazione, Il Gestore si riserva la definizione dei quantitativi da trattare

Scarichi da insediamenti diversi

Agli scarichi in fognatura nera provenienti da insediamenti adibiti ad attività diverse da quelle contemplate nei precedenti punti si applicano le prescrizioni e i limiti previsti per la categoria nella quale i reflui stessi possono rientrare per aver analoga composizione quali- quantitativa.

Restano fermi i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato (riportati in tabella 1 dell'allegato 7).

Gli scarichi degli insediamenti riportati nel presente articolo sono autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 con atto esplicito del Comune previa acquisizione di parere tecnico del Gestore rilasciato a seguito di presentazione di idonea istanza in accordo al fac-simile allegato n. 8.

Per il controllo di qualità degli scarichi immessi in reti fognarie per le acque reflue urbane e

l'eventuale scarico di acque di dilavamento piazzali dagli insediamenti di cui al presente articolo vale quanto riportato nel precedente Art. 5. Per tutti gli insediamenti di cui al presente articolo Il Gestore potrà definire con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico- economiche e/o limiti massimi del quantitativo di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.

ART.12

SCARICHI IN RETI FOGNARIE AFFERENTI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE MINORI

Per gli insediamenti aventi scarichi in reti fognarie afferenti agli impianti di depurazione minori, il Comune si riserva di rilasciare, ove necessarie in relazione alla tipologia dello scarico, autorizzazioni allo scarico con particolari valori limite, anche più restrittivi di quelli fissati dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'Art. 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/99

Il conferimento di rifiuti costituiti da scarichi liquidi provenienti da impianti di depurazione minori è ammesso ai sensi dell'Art. 36 - Autorizzazione al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue, del D.Lgs. 152/99.

ART.13

ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI ESISTENTI ALLA NUOVA DISCIPLINA

I termini di adeguamento alle disposizioni di legge per gli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati sono quelli fissati dal D.Lgs. 152/99 e ss. mm ed ii.;

Gli scarichi esistenti di cui all'Art. 9 del Regolamento (acque reflue industriali) debbono rispettare, nel periodo transitorio, i limiti in concentrazione fissati al presente Regolamento (Tab. C Legge 319/76 resa compatibile con la Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato n. 5 al D.Lgs. 152/99).

ART.14

SCARICHI NON ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA. IMPIEGO DI FOSSE BIOLOGICHE

Per gli scarichi degli insediamenti non soggetti all'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dall'Ufficio Ambiente del Comune di Bolano, previa istruttoria dell'ARPAL.

Qualora il Comune constati l'oggettiva impossibilità, secondo i casi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento, di scaricare le acque di rifiuto nella fognatura pubblica, il richiedente dovrà, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 16 agosto 1995 n.43 e ai sensi del D.lgs. 152/99 e ss.mm. ed ii., richiedere apposita autorizzazione ambientale all'Ufficio Ambiente del Comune di Bolano per l'installazione di fosse biologiche tipo Imhoff.

ART. 15

IMMISSIONE DI SCARICHI NELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA PER ACQUE BIANCHE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi delle acque bianche provenienti da insediamenti civili nella rete di pubblica fognatura delle acque bianche di norma sono ammessi ed esenti da autorizzazione da parte del Comune, fatta salva l'acquisizione del debito titolo abilitativo edilizio, ove necessario.

In sede di rilascio del titolo edilizio per la realizzazione o modifica di un nuovo scarico di acque bianche provenienti da insediamento civile, ed in relazione alle caratteristiche ed all'entità dello scarico stesso, potranno essere imposte al titolare eventuali prescrizioni.

Gli scarichi delle acque bianche provenienti da insediamenti produttivi necessitano di autorizzazione all'allaccio da parte dell'Ufficio Gestione Impianti a Rete.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque bianche provenienti da insediamenti civili e/o produttivi è subordinato ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque nere, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
- b) raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo ed il controllo nel caso di immissione nella rete bianca dell'apparato fognario con coperchio d'ispezione quando venga realizzato il pozzetto su suolo pubblico;
- c) accertamento della natura e della provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con la capacità e con il regolare funzionamento della fognatura;

L'autorizzazione all'allaccio, da richiedersi su apposito modello (allegato - 5) potrà contenere la prescrizione di idonei apparati di trattamento delle acque diretti a garantire la stabilità delle condizioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo e di opportune sistemazioni delle aree scolanti.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 3, per le acque meteoriche provenienti da attività nell'esercizio delle quali possa darsi corso alla contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne, con particolare riferimento ad autolavaggi, distributori di carburanti, officine, autocarrozzerie, depositi di idrocarburi ed olii minerali, etc. dovrà essere realizzato un trattamento di chiarificazione e/o disoleatura.

I fanghi originati dai sistemi di chiarificazione e/o disoleatura dovranno essere smaltiti tramite conferimento ad enti o imprese specializzate, comunque autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.

ART. 16

NUOVI COLLETTORI FOGNARI COMUNALI – AVVISO PUBBLICO

In occasione della realizzazione di nuove fognature, o della ristrutturazione di reti esistenti, in grado di consentire il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie od idrauliche degli scarichi provenienti da uno o più edifici ed insediamenti - collegati o meno alla pubblica fognatura antecedentemente all'intervento - il responsabile dell'Ufficio Gestione Impianti a Rete provvede, con proprio avviso divulgato mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, oltreché affisso nell'area interessata dal nuovo intervento, qualora la comunicazione personale non sia dovuta ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm. ed ii.:

- a) per le nuove fognature, a fissare i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione e delle documentazioni tecniche di cui al successivo capo III del presente Regolamento da parte degli interessati;
- b) a disporre eventuali prescrizioni particolari, quali la realizzazione di opere e di impianti di pretrattamento o depurazione;
- c) ad imporre e regolamentare l'eventuale modifica o ricostruzione delle reti interne alle proprietà private, ivi compresa la separazione delle acque meteoriche dalle acque nere, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso o di scarsa efficienza idraulica;
- d) a fissare i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, sia interni agli insediamenti, che per il collegamento alla pubblica fognatura;
- e) a disciplinare, previa ordinanza, l'eventuale esecuzione d'ufficio delle relative opere, a spese dei soggetti obbligati ed inadempienti;
- f) in particolare si provvederà a disporre l'eliminazione delle fosse settiche o similari, che dovranno essere dismesse, previo svuotamento, disinfezione e riempimento con materiale inerte.

In mancanza di adempimento spontaneo, l'autorità competente emanerà apposita ordinanza che sarà notificata nei modi di legge, prevedendo che, in caso di inadempienza, senza pregiudizio del procedimento penale per contravvenzione, il lavoro sarà eseguito d'ufficio a spese del proprietario oltre alle altre conseguenze e sanzioni a termine di legge.

ART. 17

Comune di Bolano / Area Tecnica

regolamento di utenza servizio idrico integrato per servizio di depurazione e fognatura

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI

Gli impianti che non possono (e non debbano), per comprovati motivi tecnici, confluire nella fognatura pubblica per gravità devono essere dotati di idonei impianti di sollevamento che trasferiscano i liquami ad un pozzetto non in pressione collegato a gravità al collettore pubblico ed a quota superiore al livello di rigurgito del collettore stesso o dotati di idonea valvola di non ritorno. Detti impianti di sollevamento devono essere separatamente autorizzati e costruiti a spese e cura del richiedente l'allaccio.

In ogni caso il Comune è manlevato da ogni responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento.

CAPO III – NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI

ART.18

AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ATTIVAZIONE DI SCARICHI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

L'attivazione di scarichi nella pubblica fognatura avviene previa acquisizione, su conforme istanza da parte dei soggetti obbligati, di:

- a) autorizzazione allo scarico;
- b) nulla osta all'allaccio;
- c) autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi;
- d) autorizzazione alla manomissione ed attraversamento di suolo pubblico (comunale, provinciale, demaniale, ecc.);
- d) autorizzazione da parte di proprietari interessati dagli attraversamenti delle condotte, diversi dal richiedente.

ART. 19

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

I titolari degli insediamenti produttivi da cui originino scarichi di acque reflue industriali dovranno presentare domanda di autorizzazione allo scarico (allegati 3 o 8) in pubblica fognatura al Comune unitamente alla richiesta del titolo edilizio eventualmente necessario indicando le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché le fonti di approvvigionamento idrico e la quantità di acqua prelevata da fonti diverse da pubblico acquedotto, in conformità al modulo predisposto dal Gestore.

Detti scarichi saranno ammessi solo se conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla Legge vigente (tab. 3 all. 5 D.Lgs. 152/99). Per i nuovi insediamenti l'autorizzazione è concessa a titolo provvisorio ed è confermata in via definitiva, oppure revocata, a seguito dei controlli che saranno eseguiti dal Gestore nonché dagli Organi cui spettano le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo a norma delle leggi vigenti. Il Gestore si riserva di chiedere anche successivamente al rilascio della concessione definitiva ogni informazione, anche dettagliata, sui processi di lavorazione (portate idriche, riciclaggio, sostanze immesse, ecc.) e di trattamento dello scarico.

Ogni variazione ai processi di produzione che apporti modifiche alle caratteristiche qualitative o quantitative degli scarichi deve essere comunicata al Gestore che deciderà la sua accettazione o meno. In ogni caso, il superamento dei limiti di accettabilità di cui al secondo comma, comporta l'adozione dei provvedimenti amministrativi e penali previsti dalla Legge.

Il certificato di agibilità non può essere rilasciato in difetto di autorizzazione allo scarico.

ART. 20
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL'ALLACCIO IN PUBBLICA
FOGNATURA PER ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI

La domanda di nulla osta all'allaccio viene rivolta al Gestore (Allegato 2).

Nel caso di nuovi insediamenti la domanda deve essere presentata, di norma, contestualmente all'istanza di titolo edilizio relativa alla trasformazione edilizia che dà luogo al nuovo insediamento e, comunque, antecedentemente al rilascio dello stesso.

Il certificato di agibilità non può essere rilasciato in difetto di nulla osta all'allaccio .

ART. 21
CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL'ABILITAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico di cui alla lett. a) del precedente articolo 18 e il nulla osta all'allaccio di cui alla lett. b) del medesimo articolo, contengono i seguenti elementi costitutivi:

- a) denominazione del titolare dello scarico;
- b) dati per l'individuazione dell'insediamento da cui si origina lo scarico con indicazione del punto di scarico stesso;
- c) classificazione dell'insediamento e dello scarico;
- d) categorie delle acque reflue per cui si dà corso all'autorizzazione allo scarico;
- e) eventuali condizioni, vincoli, prescrizioni particolari.

L'autorizzazione/nulla osta allo scarico abilita direttamente all'attivazione dello scarico medesimo nel solo caso in cui non risulti la necessità di dar corso alla realizzazione di opere edilizie per realizzare l'allacciamento alla fognatura. In caso contrario il titolare dell'istanza dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie per realizzare l'attivazione dello scarico, nei modi e termini di cui ai successivi artt. 22 e 23 del presente Regolamento.

L'autorizzazione allo scarico deve intendersi decaduta automaticamente in caso di arbitraria o comunque non preventivamente assentita modifica di uno degli elementi costitutivi di cui alle lettere c), d), del presente articolo, nonché, previa diffida, nel caso di inottemperanza agli obblighi, prescrizioni e vincoli di cui alla lett. e) del presente articolo.

ART. 22
ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI

Qualora l'allaccio alla fognatura non possa essere realizzato in assenza di opere civili, chiunque voglia o debba attivare uno scarico deve munirsi, oltre che di autorizzazione o nulla osta allo scarico, del titolo autorizzativo edilizio per l'esecuzione delle relative opere.

Tale autorizzazione/ nulla osta verrà di norma rilasciata, nel caso di nuovi insediamenti, contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo relativo al nuovo insediamento da realizzare, risultando la citata documentazione tecnica parte integrante del progetto edilizio dell'insediamento.

ART. 23
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

Le abilitazioni allo scarico, all'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi, e per l'esecuzione di impianti e/od opere di depurazione delle acque reflue vengono rilasciate previa

presentazione di conformi istanze e delle documentazioni necessarie, nei modi e termini di cui al presente Regolamento, da parte dei soggetti obbligati.
Le funzioni istruttorie sono svolte con il supporto di A.R.P.A.L..

CAPO IV – DISCIPLINA IMPIANTI INTERNI

ART. 24

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI INTERNI

Ogni W.C. degli impianti provvisti di regolare fognatura deve essere munito di chiusura idraulica ad azione continua (sifone), di serbatoio per l'acqua di lavaggio e relativo apparecchio a cacciata. Gli scarichi degli orinatoi, delle rimesse, delle vasche, delle fontane e simili, devono essere muniti tutti di chiusura idraulica ispezionabile ed essere sempre tenuti in buono stato di conservazione, di funzionamento e di pulizia. Gli orinatoi degli esercizi pubblici e dei luoghi di pubblico spettacolo, dove affluiscono molte persone, ove non si tratti di speciali sistemi debitamente autorizzati, devono essere dotati di acqua di lavatura, mediante apparecchio a cacciata.

ART. 25

QUALITÀ DELLE CONDOTTE FOGNARIE

Le condotte per scarichi di fognatura, sia interne sia esterne alle proprietà, possono essere di tubi di grès verniciati internamente, di fibrocemento privo di amianto, di PVC rigido secondo norme UNI 7443/75 tipi 300-301-302 secondo impiego, o di altro materiale approvato dal Gestore. Esse dovranno essere interrato fatto salvi casi motivati di comprovata impossibilità tecnica. In tal caso dovranno comunque essere rivestite e protette dagli agenti esterni. I diametri dei tubi interni non saranno minori di 10 cm. Sono espressamente vietati i tubi di terra cotta. Le giunzioni debbono essere fatte con la maggiore cura, in modo che siano a perfetta tenuta d'acqua e non presentino scabrosità o sporgenze all'interno. La parte inferiore di ogni condotta sotto-stradale deve resistere ad una pressione interna di almeno due atmosfere. Le pendenze di queste condotte private non dovranno essere minori del 3 x mille per le acque nere. Ove si renda necessario l'installazione di un sollevamento di collegamento alla condotta fognaria dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Gestore.

ART. 26

POZZETTI DI ISPEZIONE DEL SIFONE

In corrispondenza di sensibili cambiamenti di direzione o di pendenza sono costruiti pozzetti di ispezione. I condotti privati di scarico delle acque nere, prima della loro uscita dallo stabile e prima della immissione nelle condotte di allacciamento predisposte dal Gestore, dovranno essere muniti di pozzetti e/o giunti d'ispezione. La bocca d'ispezione relativa al tronco di tubazione stradale, sarà munita di coperchio e sigillata a cura del Gestore, e non potrà essere aperta dall'utente senza incorrere nelle sanzioni previste dal presente Regolamento. L'utente provvederà alla vigilanza del sifone e del giunto d'ispezione del tronco interno. La costruzione del pozzetto d'ispezione, la fornitura e posa in opera del giunto d'ispezione, saranno fatte eseguire direttamente e a spese dell'utente sotto la vigilanza del personale del Gestore.

ART. 27

CONDOTTE PER ACQUE PIOVANE

I tetti e le terrazze devono essere di canali di materiale impermeabile per convogliare le acque piovane. Dai canali suddetti poi le acque piovane devono essere condotte, per mezzo di tubi verticali, sino agli appositi condotti di allacciamento alla fogna stradale, ove esistenti, e in mancanza secondo le indicazioni fornite dal Comune in sede di approvazione del progetto edilizio. Le acque meteoriche nei centri provvisti di fognature a sistema separato, devono immettersi nell'apposita fognatura bianca. I tubi verticali di cui sopra possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore, però, nella parte eventualmente prospiciente la strada, per un'altezza non minore di m. 2,50 misurata da piano stradale, deve essere preferibilmente internata nel muro. I condotti di scarico avranno pendenza minima non inferiore all'1%.

ART. 28

COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI CANALIZZAZIONI INTERNE

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna, dopo l'ultimazione, può essere sottoposta a verifica da parte di personale del Comune e degli agenti del Gestore, per constatare la regolarità. Alla visita può presenziare il proprietario, od un tecnico di sua fiducia, che deve fornire le indicazioni opportune all'incaricato dell'ente. La visita si limita alla constatazione della conformità al presente Regolamento, e alle previsioni del progetto edilizio, nonché alle garanzie di buon funzionamento e non esime il proprietario da responsabilità per difetti che potessero in seguito constatarsi, ove i medesimi arrechino danno alla fognatura cittadina, ovvero allo stabile stesso.

ART. 29

VISITA DI VERIFICA AGLI IMPIANTI INTERNI

Il personale comunale e il Gestore possono, per mezzo dei propri tecnici ed agenti, procedere di ufficio alla visita degli impianti interni degli stabili in qualsiasi tempo, per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene e del presente Regolamento. Gli agenti del Gestore nonché i funzionari della A.S.L./A.R.P.A.L. del servizio d'igiene pubblica e del territorio e del servizio per l'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e gli altri Organi competenti per il controllo degli scarichi in base alle leggi vigenti, sono autorizzati altresì ad effettuare all'interno dei singoli insediamenti civili e produttivi tutte le ispezioni che ritengono necessarie per l'accertamento del rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi medesimi.

ART. 30

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Compete esclusivamente ai titolari dell'utenza ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare agli immobili di proprietà dei medesimi o di terzi, da condotte private (per rigurgiti, cedimenti o altro) anche se i lavori sono stati ritenuti conformi al presente regolamento dall'Ufficio Tecnico o dal Gestore ed è stata rilasciata la relativa autorizzazione all'immissione nella fogna comunale.

ART. 31

DIVIETO DI COSTRUZIONE DI NUOVI POZZI NERI IN ZONE PROVviste DI FOGNATURA.

Nelle zone provviste di fognatura non è permesso di costruire alcun pozzo nero assorbente ed a tenuta per smaltire acque piovane o acque nere, né di impiantare qualsiasi altro sistema di scarico di acqua che non sia conforme al sistema di fognatura adottato dal Comune e per esso dal Gestore.

ART. 32
SOPPRESSIONE DI POZZI NERI E DI FOSSE BIOLOGICHE

Nelle zone come sopra debbono essere soppressi tutti i pozzi neri ed i pozzi assorbenti. I pozzi neri ed i canali relativi, dopo la soppressione, devono essere completamente vuotati e disinfettati sotto la vigilanza del Gestore e riempiti con materiale inerte. Il Gestore si riserva la facoltà di esigere l'esclusione delle fosse biologiche già installate e di adeguare l'allacciamento alla normativa del presente Regolamento. Le spese relative faranno completamente carico agli utenti interessati. In caso di inottemperanza il Gestore proporrà all'Autorità competente del Comune l'emissione di apposita ordinanza.

ART. 33
COLLEGAMENTO DELLA RETE DI CANALIZZAZIONI CON COMUNI CONFINANTI

I Comuni confinanti ed i singoli utenti interessati potranno usufruire del servizio nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Si procederà di volta in volta con accordi specifici tra gli utenti ed i comuni interessati in relazione alle caratteristiche delle reti di canalizzazioni e degli impianti e allo scopo di evitare il danneggiamento degli stessi a seguito di immissioni non compatibili con il dimensionamento delle reti e con i processi di depurazione.

L'immissione di fognature da parte di comuni limitrofi o comunque di utenti residenti in detti comuni, dovrà essere proceduta dal rilascio dell'autorizzazione all'allaccio da parte del Comune di Bolano, previa parere preventivo del gestore.

Per quanto riguarda l'allacciamento di collettori fognari destinati a servire più utenze dovrà essere presentata una domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) planimetria in scala non inferiore a 1/2000 riportante il tracciato della rete, diametro, pendenza e materiale dei vari tronchi, pozzetti di ispezione;

b) profilo longitudinale del/i collettore/i influenti nella rete comunale;

c) relazione tecnica contenente i seguenti dati:

numero presunto degli abitanti allacciabili, elenco delle industrie presenti nell'area allacciate alla fognatura con specifica delle lavorazioni effettuate, n° dei dipendenti, portata dello scarico con riferimento alla situazione esistente ed alle previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi; elenco delle industrie ed attività lavorative che potrebbero usufruire della fognatura in quanto ricadenti nelle zone potenzialmente allacciabili con specifica delle lavorazioni e n° dei dipendenti; portata giornaliera complessiva di ogni collettore defluente nella rete comunale; disegni relativi al pozzetto sfioratore con calcolo di dimensionamento della bocchetta di presa.

Il Comune, sentito il gestore potrà prescrivere l'adozione di particolari accorgimenti atti a migliorare il funzionamento delle reti e del depuratore.

Per quanto riguarda la costruzione degli scaricatori di piena sui collettori influenti, dovrà essere puntualmente verificato, con appropriati calcoli idraulici, che lo sfioro entri in funzione ad una portata pari a 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco. Le immissioni delle portate fognarie dei Comuni limitrofi nei collettori di raccolta del Comune di Bolano potranno essere sospese o limitate quando, per ragioni tecniche o per ragioni di manutenzione sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di uno o più rami e di tutto o di parte dell'impianto di depurazione.

L'accordo intercomunale quantificherà il contributo di allaccio in relazione alla entità del collegamento e alla portata dello scarico.

L'ammissibilità del collegamento è comunque subordinata all'impegno a partecipare pro quota all'eventuale spesa di potenziamento del Depuratore.

Gli scarichi già in essere alla data di approvazione del presente regolamento sono soggetti alle prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 34

DIRITTO DI PASSAGGIO DI ACQUEDOTTO - ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE

Le aree attraversate dai canali collettori della fognatura pubblica sono vincolate a servitù di acquedotto. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con il preavviso al proprietario. Il personale incaricato del Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

Il Gestore si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione. La larghezza delle fasce di rispetto ove non diversamente stabilita si considera convenzionalmente pari a mt. 1 dall'asse del collettore fognario su entrambi i lati.

CAPO V – DISCIPLINA DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E DI QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE IN RETI FOGNARIE

ART. 35

CONTROLLO SULLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI

Oltre alla funzione di controllo sugli scarichi, il Comune esercita il controllo sull'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi in conformità ai progetti approvati ed alle norme previste dal presente Regolamento per la loro realizzazione, avvalendosi dei propri uffici tecnici e, se del caso, di A.R.P.A.L. e A.U.S.L.

Viene considerata attività di controllo ai fini del presente articolo l'attività ispettiva condotta dai competenti uffici, come individuati ai sensi dei commi successivi del presente articolo, la visita di controllo effettuata presso le costruzioni ad avvenuta ultimazione di lavori edili comportanti opere di scarico, ai fini dello svincolo delle garanzie fidejussorie prestate prima dell'ottenimento del relativo titolo edilizio.

In caso di esecuzione in difformità dai progetti approvati e tale da compromettere la funzionalità tecnica dello scarico e la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale ed igienico sanitaria, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento o qualora non vengano rispettate le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge Regionale n. 43 del 16.08.95

L'attivazione di uno scarico, o la persistenza di immissioni già in atto di acque reflue nella pubblica fognatura, quando sia intervenuta la sospensione dell'autorizzazione allo scarico (o in assenza della prescritta autorizzazione) comporterà le sanzioni previste per gli scarichi non autorizzati ed ogni altra sanzione a termine di legge.

I competenti uffici comunali, a seguito di segnalazioni o di accertate problematiche in materia, dovranno procedere con l'ausilio del Gestore, del Servizio di Polizia Municipale, del personale operaio comunale e di A.R.P.A.L. ed A.U.S.L. se ritenuto necessario, ad ispezioni, attività di verifica e di controllo ciascuno per quanto di competenza in base al presente regolamento, ed in particolare:

- l'Ufficio Gestione Impianti a Rete per quanto attiene agli scarichi allacciati o sottoposto ad obbligo di allaccio alla rete di pubblica fognatura;
- l'Ufficio Ambiente per quanto attiene agli scarichi non sottoposti ad obbligo di allaccio alla rete di pubblica fognatura;
- il Servizio di Polizia Municipale per le sanzioni da adottare ai sensi del D.lgs. 152/99 e altre normative in materia ambientale secondo la Legge n. 689/1981.

Nei casi non direttamente riconducibili ad una delle predette casistiche, provvederanno di concerto, fatta salva l'adozione dei provvedimenti finali di competenza di ciascun ufficio.

ART. 36

MISURAZIONE E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE

Il controllo qualitativo e quantitativo degli scarichi in pubbliche fognature si intende effettuato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria. Il controllo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il controllo e l'eventuale campionamento da parte delle strutture preposte.

I pozzetti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni dell'autorità comunale ed in ogni caso costituiti in modo da consentire la formazione di campioni rigorosamente omogenei.

I proprietari e, comunque, chiunque abbia l'effettiva disponibilità degli immobili e degli spazi dai quali provengono immissioni in pubbliche fognature, nel suolo o nel sottosuolo, sono tenuti, altresì, a consentire alle strutture preposte l'ispezione in ogni tempo delle condutture fognarie a monte dello scarico, fornendo ogni notizia utile.

E' vietata la diluizione degli scarichi con acqua prelevata esclusivamente allo scopo di diluire i liquami per alterare i parametri di accettabilità.

Ai controlli di cui al presente articolo sono abilitati i laboratori A.R.P.A.L., ai quali spetta anche il compito di procedere all'accertamento della congruità degli elementi necessari per la determinazione dei canoni, oggetto di autodenuncia da parte dei titolari degli scarichi di insediamenti produttivi.

ART. 37

ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla reti fognarie per le acque reflue urbane sono effettuate sulla base di un programma predisposto dal Gestore e concordato col Comune.

Tale programma in ottemperanza al disposto della Art 49, comma 1, del D.Lgs. 152/99, assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi e sarà predisposto tenuto conto dell'indice di pericolosità degli scarichi.

Per quanto concerne unità produttive non autorizzate saranno eseguiti controlli specifici a seguito di richieste inoltrate da altri Enti e/o Servizi Gestore a seguito di segnalazioni particolari.

ART. 38

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

Il personale incaricato del sopralluogo si dovrà attenere alle seguenti norme comportamentali: qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e chiedere immediatamente

l'assistenza del responsabile degli scarichi idrici dell'insediamento, o di persona da esso incaricata, per accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane.

Al termine della verifica sarà compilato il verbale di sopralluogo completo di relazione sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all'ispezione; ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.

CAPO VI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA

ART. 39

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DEGLI SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

Tutti gli utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura pubblica debbono presentare entro il 31 marzo al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore. Gli utenti, se introducono modificazioni che influiscono sulla qualità delle acque scaricate dovranno segnalare l'evento nel termine di 30 giorni dall'accadimento. La diversa tariffazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà decorrenza del primo giorno del mese successivo. Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate. In caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata. Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata sarà misurata in quanto il pozzo stesso dovrà essere munito di apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo dal Gestore ed essere munito di tutti gli accorgimenti per escludere il prelievo fuori del misuratore. Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione.

ART. 40

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE DEGLI SCARICHI DA INSEDIAMENTI CIVILI CHE SI APPROVVIGIONANO DA FONTI DIVERSE DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO.

Tutti gli utenti civili che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono presentare entro il 31 marzo al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore.

ART. 41

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA.

Agli utenti civili che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi delle fognatura e depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dall'acquedotto pubblico. Agli utenti civili, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa dal Gestore sulla base della denuncia annuale presentata e degli accertamenti eseguiti dal Gestore. Nel caso che il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura la quantità annua prelevata è presunta non inferiore a 80 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice. Gli utenti produttivi saranno addebitati con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e degli accertamenti eseguiti dal Gestore. Le tariffe per le utenze civili in ragione dell'approvvigionamento idrico e le tariffe per le utenze produttive diversificate in ragione della qualità e quantità delle acque scaricate sono stabilite ed approvate dal Gestore. Il termine per il pagamento delle fatture emesse dal Gestore è di 30 giorni

dalla data di emissione. Nel caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di un punto percentuale e ai giorni di ritardo.

Gli utenti per i quali non sussiste l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura non sono tenuti al pagamento delle spese della fognatura e depurazione.

CAPO VII - DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI REFLUI EFFETTUATI DIRETTAMENTE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

ART. 42

TIPOLOGIE DI ACQUE REFLUE AMMESSE

Come disposto dal comma 3 della Art. 36 del D.Lgs. 152/99, possono essere conferiti tramite autobotti e/o condotte dedicate per il trattamento presso l'impianto centralizzato di depurazione, oltre ai liquami aventi caratteristiche quali- quantitative già riportate nel Capo I, le acque reflue appartenenti alle sotto elencate categorie:

- Biomasse, ovvero acque reflue derivanti da trattamenti biologici di depurazione di acque reflue urbane.
- Acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di spurgo condotti, pozzetti e caditoie stradali delle reti fognarie dei Comuni consorziati.
- Acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di spurgo condotti, pozzetti e caditoie stradali provenienti da reti fognarie di Comuni non consorziati e da fognature private.

I rifiuti costituiti da acque reflue di cui al presente articolo, sono ammessi solo se prodotti nel Comune di Bolano, Follo e Vezzano Ligure e delle frazioni dei comuni limitrofi già autorizzati a scaricare presso l'impianto. Il Gestore può consentire il conferimento, presso gli impianti di depurazione minori, unicamente di acque reflue domestiche originarie nel Comune ove è ubicato l'impianto, ovvero da altri Comuni limitrofi, compatibilmente con la residua capacità di trattamento dell'impianto stesso, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi della Art. 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/99.

ART. 43

LICENZA AL CONFERIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE PRESSO L'IMPIANTO

Il conferimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente del 21/6/91 n. 324 ovvero nelle more di detta iscrizione l'autorizzazione provinciale per il servizio di evacuazione e trasporto liquami ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo.
- Licenza rilasciata dal Ente Gestore per il conferimento di liquami presso l'impianto. La licenza sarà rilasciata per un periodo di quattro anni e potrà essere rinnovata. L'istanza per il rilascio della licenza o per il rinnovo dovrà essere presentata in conformità all'allegato n. 10.

Nelle aree limitrofe all'impianto di depurazione esistente, gli impianti di pretrattamento potranno essere autorizzati dall'Amministrazione pubblica, previo parere dell'Ente Gestore, a condizione che venga stipulata idonea convenzione per essere assimilati ad impianti ed attrezzature di servizio e manutenzione degli impianti pubblici.

ART. 44

CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ACQUE REFLUE

I conferimenti di acque reflue di origine non industriale sono sempre ammessi purché rispettino i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato, riportati nella tabella 1 dell'allegato n. 10.

I conferimenti di acque reflue industriali e dei frantoi sono ammessi a condizione che sia stipulata apposita convenzione nella quale saranno stabiliti i limiti di accettabilità (limiti coincidenti con quelli previsti per lo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria). Gli insediamenti in possesso di autorizzazione al conferimento diretto presso l'impianto dovranno stipulare la convenzione, che sostituirà la precedente autorizzazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 45

DOCUMENTAZIONE PER I CONFERIMENTI DIRETTI PRESSO GLI IMPIANTI

Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione rifiuti in triplice copia compilato in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo. Due copie del formulario di identificazione rifiuti, controfirmate da personale autorizzato del Gestore, saranno riconsegnate al trasportatore che ne dovrà conservare una e consegnare a sua cura l'altra copia al mittente del carico, la terza copia è trattenuta dal Gestore. Per i reflui provenienti da insediamenti ed il cui numero dovrà essere riportato sul formulario di identificazione rifiuti del carico, dovrà altresì essere consegnata allegata al formulario, una copia delle disposizioni operative relative al controllo della qualità dei rifiuti liquidi conferiti, come riportata in allegato n. 11, controfirmata per presa visione dal mittente.

ART. 46

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI.

Presso l'impianto di Bolano il conferimento potrà essere effettuato con tempi e modalità di volta in volta concordati con il gestore. Lo scarico deve essere effettuato con le modalità stabilite dal Gestore.

ART. 47.

CONTROLLI E CAMPIONAMENTI

È facoltà del Gestore eseguire, all'atto del conferimento dei rifiuti costituiti da acque reflue, un campionamento. In tal caso il contenitore per l'utente sarà consegnato al produttore del rifiuto o al vettore unitamente alla copia del verbale di prelievo controfirmato dal produttore del rifiuto o dal vettore stesso; sarà altresì data comunicazione scritta al produttore del rifiuto circa la data e l'ora di inizio delle analisi. Nel caso di conferimento a mezzo autobotte di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue provenienti da insediamenti diversi dalle utenze civili ogni carico dovrà essere accompagnato da un campione preliminare significativo dei liquami effettuato congiuntamente dal mittente e dal vettore prima di iniziare il trasporto. In assenza del campione preliminare e/o di copia delle disposizioni operative relative al controllo dei reflui debitamente controfirmate non sarà consentito lo scarico. Il contenitore del campione preliminare, chiuso con tappo, deve essere sigillato mediante incollatura dell'apposita etichetta prenumerata (allegato 12) recante i seguenti dati:

- data ed ora del prelievo
- numero del formulario di identificazione rifiuti
- timbro e firma del vettore e del mittente.
- Il materiale necessario ai campionamenti (contenitori in polipropilene ed etichette prenumerate) nonché copia delle disposizioni operative per il controllo della qualità dei rifiuti, saranno forniti gratuitamente in congrua quantità ai vettori secondo le regole stabilite dal Gestore.
- se l'analisi del campione effettuato all'atto del conferimento del carico all'impianto accerta il superamento dei limiti di qualità stabiliti, sarà analizzato anche il campione preliminare per gli

opportuni riscontri. Il mittente ed il vettore saranno preavvertiti dal Gestore della data e dell'ora di inizio analisi dei campioni.

ART. 48
RESPONSABILITÀ NEL CORSO DEI CONFERIMENTI

La ditta che effettua il conferimento è responsabile per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e di scarico e per eventuali danni occorsi all'automezzo o al personale della stessa .

CAPO VIII - SANZIONI

ART. 49
SCARICHI DI ACQUE REFLUE NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE URBANE

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'Art. 59 del D.Lgs. 152/99 che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, il competente Servizio di Polizia Municipale, anche su informazione dell'Ufficio che ha accertato la violazione, fornirà comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

ART. 50
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, saranno adottati dal Servizio di Polizia Municipale, anche su informazione dell'Ufficio che ha accertato la violazione, i provvedimenti amministrativi previsti dall'Art. 51 del D.Lgs. 152/99. L'ufficio comunale competente procederà all'annullamento dell'autorizzazione allo scarico nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa.

Il Servizio di Polizia Municipale, anche su informazione dell'Ufficio che ha accertato la violazione, provvederà altresì all'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite nei casi previsti dal D.Lgs. 152/99.

Per le violazioni al presente regolamento o ad ordinanze che ne diano esecuzione, che non rientrino nei casi previsti dal citato D.lgs. 152/99, il Servizio di Polizia Municipale provvederà altresì all'applicazione delle sanzioni a norma dell'art. 7 bis del T.U.E.L.

ART. 51
CONFERIMENTO DI REFLUI AGLI IMPIANTI

Il superamento dei limiti in concentrazione stabiliti dalle convenzioni di cui ai precedenti articoli, o dei limiti inderogabili per le acque reflue di origine non industriale, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti a carico dei responsabili di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/99, comporterà la sospensione della licenza al conferimento presso l'impianto fino a 30 giorni di calendario, o nei casi di reiterati superamenti o di maggior gravità la revoca della licenza qualora in sede di verifica secondo le procedure previste dal presente Regolamento la violazione è attribuita al vettore; la sospensione dei conferimenti da parte del produttore del rifiuto per un periodo di stessi, o, in caso di ripetuti superamenti il divieto di conferimento.

CAPO IX – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE RICHIESTE DI ALLACCIO/AUTORIZZAZIONE

ART. 52

ONERI ISTRUTTORI E CONTRIBUTO DI ALLACCIO

I costi relativi all'istruttoria delle pratiche connesse all'allaccio/autorizzazione allo scarico sono a carico dei richiedenti e vengono stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Laddove le opere di allaccio alla rete fognaria pubblica vengano realizzate dall'Ente gestore o dal Comune, è dovuto un contributo di allaccio la cui entità e modalità di versamento sono determinate con Deliberazione di Giunta Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 53

RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI

Le autorizzazioni e gli atti amministrativi relativi all'applicazione del presente regolamento sono rilasciati dal responsabile del competente ufficio comunale, come individuato ai sensi del presente regolamento, ad eccezione dei casi per i quali è prevista a termine di legge la competenza sindacale all'emanazione degli atti.

Il Gestore è tenuto a rilasciare ai cittadini che ne facciano richiesta attestazioni in merito all'avvenuto allaccio alla pubblica fognatura.

Dell'avvenuto rilascio di autorizzazioni/nulla osta relativi agli impianti della rete fognaria pubblica ai sensi del presente regolamento viene prontamente informato il Gestore, ai fini degli adempimenti di competenza.

ART. 54

PARERI PRELIMINARI ALL'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI CHE COMPORTANO L'ALLACCIO DI NUOVE UTENZE ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Il Gestore è tenuto a rilasciare al Comune, Sportello unico dell'edilizia, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, anche via fax o via telematica, pareri in merito alle modalità e condizioni per l'allaccio alla pubblica fognatura di nuovi fabbricati ricadenti in ambiti soggetti ad edilizia convenzionata o soggetti a strumento urbanistico attuativo e comunque comportanti la realizzazione di un numero superiore alle sei unità immobiliari. In caso di problematiche relative a quanto indicato al comma precedente, l'Amministrazione Comunale, l'Ufficio Gestione Impianti a Rete ed il Gestore concordano con lo Sportello unico dell'edilizia comunale le modalità di attuazione degli interventi indicando le eventuali opere di urbanizzazione a rete necessarie.

L'Ufficio Gestione Impianti a Rete, in caso di interventi di edilizia diretta o di modifiche agli scarichi di fabbricati esistenti ove opportuno in base all'entità delle opere in progetto, esprime parere sulle modalità tecniche di allaccio delle nuove opere di scarico dei fabbricati (acque bianche e nere) con le modalità di cui al comma precedente.

Il Comune trasmette al Gestore informazione dell'avvenuto rilascio di permessi di costruzione relativi a fabbricati in ambiti soggetti ad edilizia convenzionata o soggetti a strumento urbanistico attuativo e comunque comportanti la realizzazione di un numero superiore alle sei unità immobiliari, riportando nella comunicazione l'ubicazione del fabbricato, il punto di allaccio previsto, il numero delle unità immobiliari e la nuova superficie autorizzata.

CAPO X – NORME FINALI

ART. 55
DISPOSIZIONI NON PREVISTE

Per tutto quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applicheranno le disposizioni dei Regolamenti di igiene, di edilizia e di polizia urbana, approvati dal Comune di Bolano denominato, nonché quelle delle Leggi Statali e Regionali vigenti in materia.

ART. 56
DISPOSIZIONI COMUNALI

Le presenti norme regolamentari, prevalgono su tutte quelle altre prescrizioni già esistenti nei Regolamenti municipali d'igiene, di edilizia o di polizia locale e che si riferiscono alla materia trattata dal presente regolamento, abrogando quelle non conformi.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - prescrizioni tecniche per le opere di allaccio alla pubblica fognatura

ALLEGATO 2 - richiesta di allaccio in pubblica fognatura

ALLEGATO 3 - domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria

ALLEGATO 4 - domanda di rinnovo autorizzazione allo scarico in rete fognaria

ALLEGATO 5 - domanda autorizzazione all'allaccio per acque bianche provenienti da insediamenti produttivi

ALLEGATO 6 – campionario acque reflue specifiche tecniche

ALLEGATO 7 – limiti massimi in concentrazione per scarichi in pubblica fognatura di specifiche acque reflue industriali

ALLEGATO 8 – domanda di autorizzazione allo scarico per scarichi in pubblica fognatura di specifiche acque reflue industriali

ALLEGATO 9 – dichiarazione da inoltrare a cura degli insediamenti produttivi

ALLEGATO 10 – domanda di conferimento di rifiuti liquidi tramite autobotte

ALLEGATO 11 – controllo qualità dei liquami conferiti a mezzo autobotte disposizioni operative (da portare a conoscenza del mittente a cura del trasportatore)

ALLEGATO 12 – etichetta prenumerata per i controlli ed i campionamenti